

	Comune di San Colombano al Lambro 11079	21	19/03/2021
APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021			

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Marzo alle ore 20:40 - nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento delle seguenti persone:

Nominativo	Qualifica	Presenza	Assenza
CESARI GIOVANNI	Sindaco		x
GAZZOLA GIUSEPPINA	Assessore	x	
GRANATA ALESSANDRO	Assessore	x	
ANTONIETTI SOFIA MARIA	Assessore	x	
CHIESA STEFANO	Assessore	x	

Partecipa Il Segretario Comunale Reggente **Dott. Gian Luca Muttarini**.

Constatata la legalità dell'adunanza, Il Vice Sindaco Giuseppina Gazzola, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto come dal seguente verbale di deliberazione, che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni:

RICHIAMATA interamente la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

DATO ATTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27 febbraio 2021 (esecutiva) è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ed è stata stabilita una sua regolamentazione provvisoria, rinviando a successivo atto l'approvazione del relativo Regolamento;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva, che ha approvato il "Regolamento per la disciplina del canone

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”;

RICHIAMATA pure la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»*;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

VISTO il comma 838 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, secondo cui *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”*

VISTO l'art.1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000 n. 388 (come modificato dall'art.27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448), il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»*;

CONSIDERATO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate e delle relative tariffe per l'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020 (convertito in L. 77/2020), ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini delle imposte “IMU” e “TARI”, la competenza all’approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

PRESO ATTO della proposta di tariffe qui allegata, predisposta dai competenti Uffici comunali, sulla base dell’obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 7.351 abitanti, per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro;

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021;

VISTO per quanto concerne la regolarità tecnica l’allegato parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, Informatica e Tributi Locali ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO per quanto concerne la regolarità contabile l’allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE ed espressamente approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione
- 2) DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l’anno 2021 come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
- 3) DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

- 4) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale;
- 5) DI DARE ATTO altresì di comunicare la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000,
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegati: PROSPETTO TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE

Il Vice Sindaco
(Giuseppina Gazzola)

Il Segretario Comunale Reggente
(Dott.Gian Luca Muttarini)